



SIMPOSIO INTERNAZIONALE
COMUNITA' DI VILLAGGIO E PROPRIETA' COLLETTIVE
IN ITALIA E IN EUROPA

SCHEMA DELLA RELAZIONE CERVATI E LORIZIO

1. Equivocità nell'espressione "usi civici" che non può essere sinonimo di diritti collettivi, ma al più manifestazione di questi.
2. Finalità ed intenti della legislazione del 1924-27: a) affermazione (tratta dalla nostra tradizione) di indisponibilità; b) pubblicizzazione dei beni; c) esagerata unificazione di tutti gli istituti anteriori; e) estinzione degli usi; f) utilizzazione e programmazione dei beni residuati. Correttezza dei soli primi due punti: critiche e pratica disapplicazione di reiezione nei confronti degli altri.
3. Erroneità, dimostratasi e in parte corretta anche nell'applicazione della legge, sia per la sostanziale abolizione degli usi (art.12) che per la confusa unificazione dei diritti collettivi.
4. Erronea destinazione dei beni collettivi delle due categorie della legge a pianificazione statale (oggi regionale) che prescinde dall'appartenenza, ed esclude gestioni collettive.
5. Associazioni agrarie nella legge e nella successiva riduzione del contenuto normativo.
6. Comunità familiari e regole. Coordinamento con la legge del 1927. Norme che escludono l'applicazione di principi privatistici (Prevalenza del regime dei beni sulle questioni di classifiche degli enti).
7. Altre disapplicazioni e resistenze alla legge. Realtà fattuale: che cosa rimane oggi alla legge del 1927. Validità delle sole premesse (ragioni storiche e politiche di esse). Compiti delle Regioni.
8. Necessità urgente di adeguare la legislazione nazionale e regionale al diritto vivo vigente con rispetto della realtà costituita dalla sopravvenuta proprietà collettiva. Necessità di considerazione dei beni nell'ambito pubblicistico inquadrandoli in una moderna concezione proprietaria.